



Alla c.a. Organazoto Fertilizzanti S.p.A

e p.c. Comune di San Miniato
Provincia di Pisa
ARPAT – Dip. di Pisa
Azienda USL Toscana Centro – Dip. Prevenzione di Empoli
IRPET
Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale
Autorità Idrica Toscana
Acque SpA
Consorzio Cuoioedepur SpA
ENEL distribuzione S.p.A.
R.F.I. S.p.A.

REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia

Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazioni rifiuti

Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche

Tutela della natura e del mare

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile Valdarno Inferiore

Tutela Acqua, Territorio e Costa

Direzione Urbanistica

Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL

Programmazione Grandi Infrastrutture di

Trasporto e Viabilità Regionale

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Autorità di gestione FEASR . Sostegno allo sviluppo delle attività agricole

OGGETTO: VIA postuma ex art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010 e D.G.R. n. 931/2019 con modifiche relativa all'esistente impianto chimico di produzione fertilizzanti situato nel Comune di San Miniato (PI). Proponente Organazoto Fertilizzanti S.p.A. **Richiesta di integrazioni e chiarimenti.**



Con riferimento al procedimento regionale in oggetto, avviato in data 02.04.2021, in relazione ad un primo esame della documentazione presentata, dei pareri pervenuti dalle Amministrazioni interessate, dei contributi tecnici istruttori degli Uffici regionali, dell'ARPAT e degli altri Soggetti competenti, è emersa la necessità, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati presentati siano completati ed integrati, come indicato al punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R.T. 931/2019, relativamente a quanto di seguito riportato.

Si premette che tutti gli elaborati grafici e cartografici da presentarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- base topografica completa ed aggiornata;
- scala adeguata al tematismo da rappresentare;
- legenda leggibile e completa di tutti gli elementi rappresentati nella tavola;
- indicazione della fonte da cui è tratta ovvero indicazione che si tratta di elaborazione originale.

A) Aspetti programmatici

A.1. Si chiede al Proponente di presentare una verifica dell'area dello stabilimento in rapporto ai criteri di localizzazione, effettuata con riferimento al paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al PRB applicabile all'impianto. Detta verifica dovrà essere accompagnata da idonea cartografia tecnica a supporto dell'analisi svolta, nonché dalla valutazione delle eventuali criticità emerse e, ove necessario, dalla previsione di interventi di mitigazione degli impatti. Si ricorda che la verifica della localizzazione in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del procedimento di VIA postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti connessi. Per maggiori dettagli si rimanda al contributo istruttorio del Settore regionale "Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche" del 28/5/2021 pubblicato sul sito web regionale.

B) Aspetti progettuali

B.1. In relazione agli incrementi richiesti, si chiede al proponente di esplicitare la potenzialità massima dell'impianto da autorizzare e di stimare gli impatti sulle varie matrici ambientali (emissioni, scarichi idrici, rifiuti prodotti, consumi, rumore, suolo e sottosuolo etc) indotti dall'incremento del recupero (da 26.000 t/anno con l'AIA 4192/2011 ai 35.000 t/anno attualmente richiesti), delle materie prime introdotte (complessivamente da 68.500t/anno a 75.900 t/anno, con variazione potenzialmente anche molto importante per le singole materie prime) e della produzione di cornunghia (da 650 t/anno con l'AIA 4192/2011 ai 1.000 t/anno attualmente richiesti). Per maggiori dettagli si rimanda al contributo istruttorio del Settore regionale "Autorizzazioni Ambientali" pubblicato sul sito web regionale.

B.2. Si chiede al Proponente di confermare che le modifiche richieste non comportino modifiche impiantistiche e/o l'installazione di nuove apparecchiature.

B.3. In relazione all'aumento dei rifiuti annui recuperati da 30.000 t/anno a 35.000 t/anno, si chiede al Proponente di fornire una stima dei quantitativi di trattamento attesi per i singoli rifiuti introdotti, differenziando tra i 3 codice EER autorizzati, da mettere in relazione anche agli stoccaggi autorizzati.

B.4. Per quanto riguarda l'eliminazione del limite di produzione di concime "idrolizzato", si evidenzia che nella relazione tecnica si dichiara che il prodotto "idrolizzato" finito, venduto tal quale, è quello caratterizzato da specifica granulometria (2-6 mm), mentre l'idrolizzato impiegato per la produzione di concime pellettizzato è quello con granulometria inferiore a 2,5 mm, risultante dalla selezione. Si chiede conferma della corretta interpretazione e conseguentemente una stima del prodotto "idrolizzato" finito tipicamente ricadente nella frazione 2-6 mm e destinato al commercio tal quale.



B.5. Tra le materie prime si rileva un ingresso dichiarato per gli anni 2017-2019 di "pellicino integrato" variabile tra 13.000 e 18.000 t/anno. Si chiede di confermare a quale voce tra quelle indicate nella Tab.2. dell'A.I.A. n. 4192/2011 corrisponda tale prodotto ed una giustificazione dei quantitativi introdotti in relazione a quelli indicati in tabella. Si chiede inoltre di specificare, nell'ambito delle economie circolari dell'area distrettuale del comprensorio del cuoio, con quali produttori di fertilizzanti interagisce ed a quale titolo, specificando tipologia e quantitativi di ammendanti e fertilizzanti ritirati dai soggetti produttori locali per essere eventualmente miscelati con altri prodotti, indicando al contempo, se del caso, la eventuale quota di prodotti ritirati da società esterne al comprensorio del cuoio per la medesima finalità.

B.6. In relazione all'attività di recupero rifiuti per la produzione di fertilizzanti si evidenzia quanto segue:

- A fronte della modifica dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in assenza ad oggi di uno specifico D.M. che disciplina l'End of Waste per il caso di specie, si ritiene necessario che siano maggiormente approfonditi fin da ora i controlli e le garanzie fornite per il rispetto dei requisiti di cui al comma 3 lettere c) e d) del medesimo articolo. In relazione alla lettera c) si chiede pertanto di fornire un dettaglio di tutti gli inquinanti potenzialmente presenti e del loro contenuto massimo atteso. In relazione alla lettera d) si chiede di precisare come venga messa in relazione la verifica dei requisiti del prodotto in uscita (e la frequenza del monitoraggio analitico, condotto a cadenza mensile) con la variabilità delle caratteristiche del rifiuto in ingresso, in modo particolare per il codice EER 40199;
- Per entrambi i requisiti deve essere confermato che i controlli e le verifiche necessari alla conferma della cessazione della qualifica di rifiuto sono condotti sia sulla frazione di idrolizzato destinata al commercio che sulla frazione destinata alla miscelazione per la produzione di concime pellettizzato. Si rileva in particolare che la Società riferisce di non avere ancora avuto riscontro da parte del Mipaaf circa le caratteristiche agronomiche delle pelli WET WHITE ("chromium-free"); anche in considerazione di ciò, in relazione al codice EER 40199 si chiede di precisare come venga garantita la provenienza e la tipologia del rifiuto e la conseguente caratterizzazione, anche a fronte di potenziali aggiornamenti e modifiche delle lavorazioni conciarie cui sono sottoposti i pellami;
- Si chiede di valutare quali sono i potenziali impatti sui propri prodotti del nuovo Regolamento UE n. 1009/2019 che entrerà in vigore nel luglio 2022. Si chiede in particolare di precisare quale è, nei concimi prodotti, il livello di concentrazione massimo per i contaminanti tipici indicati nei concimi organici UE (in particolare Cd, Cr VI, Hg, Ni, Pb, As, Cu, Zn, Salmonella, E. Coli);
- Il Proponente riferisce di avere n. 88 prodotti iscritti al registro fertilizzanti, di cui n. 54 ammessi per uso biologico. Nella relazione tecnica è dichiarato che il concime "idrolizzato" rientra al punto 5.1 n. 18 dell'allegato 1 del D.Lgs. 75/2010, come "cuoio e pelli idrolizzate" che prevede in nota che il contenuto in cromo estraibile in DTPA (acido dietilentriamminopentacetico), sia inferiore a 1.800 p.p.m. Si chiede di approfondire come/se questa specifica impatti sui prodotti che escono come Miscela di concimi organici azotati (punto 5.1 n. 15 dell'allegato 1 del D.Lgs. 75/2010), in funzione del tenore di idrolizzato presente, precisando le composizioni in idrolizzato dei prodotti attualmente iscritti.

B.7 Considerato che, come ricordato dal Settore regionale Infrastrutture per la Logistica:

- a) per la linea ferroviaria di interesse nazionale "Firenze-Pisa", il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 18 il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 parte I), nel tratto prossimo all'intervento di cui all'oggetto prevede opere di potenziamento per la "Velocizzazione della tratta Empoli-Pisa" per incrementare la velocità a 160-180 km/h, al fine di consentire il potenziamento del trasporto regionale su questa linea. (Scheda FFIPI-0003-ID52);
- b) come disposto dall'art. 49 del D.P.R. 753/80, lungo il tracciato ferroviario è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di ml. 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia;



si chiede al Proponente di evidenziare eventuali interferenze delle previsioni con la fascia di rispetto ferroviaria, oltre che con le opere di potenziamento della linea in programma.

C) Aspetti ambientali

C.1. componente Atmosfera

C.1.a. Si chiede al Proponente di valutare a livello più locale (rispetto ai recettori più prossimi) anche l'impatto delle emissioni pulverulente provocato dal complesso delle lavorazioni e degli stoccaggi in essere presso l'installazione, in accordo a quanto previsto dalle Linee Guida riportate alla parte Prima dell'Allegato 2 al PRQA (2018) della Regione Toscana. Per maggiori dettagli si rimanda al contributo istruttorio di ARPAT pubblicato sul sito web regionale.

C.1.b. Considerato che le materie impiegate nel ciclo produttivo sono tali da far considerare lo stabilimento una sorgente di emissioni di odore e che tale aspetto non è stato considerato nello "Studio di dispersione" e nel "SIA", si si chiede al Proponente di approfondire gli aspetti odorigeni correlati con le lavorazioni e con i materiali trattati presentando un aggiornamento dello studio meteorodiffusionale che valuti tale impatto e di dimostrare quali misure ha già attivato o intende attivare a seguito dei risultati del suddetto studio a livello gestionale e/o di contenimento degli stessi. Per maggiori dettagli si rimanda al contributo istruttorio di ARPAT pubblicato sul sito web regionale.

Si anticipa fin da ora che, in considerazione della tipologia di attività, il Settore regionale competente al riesame dell'AIA ritiene comunque necessario che sia predisposto un piano di gestione degli odori, con previsione di monitoraggio periodico.

C.1.c. In previsione del riesame dell'AIA, si chiede al Proponente fin da ora, come richiesto dal Settore regionale competente, di fornire un quadro riassuntivo aggiornato con proposta dei Valori Limite alle Emissioni (VLE) che si impegna a rispettare in considerazione dei risultati dei rilievi analitici condotti, spesso considerevolmente inferiori rispetto ai VLE attuali.

C.2. componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

C.2.a. Con riferimento alla matrice scarichi idrici, si chiede al Proponente fin da ora, come richiesto dal Settore regionale competente, di precisare il termine atteso per il completamento della revisione della gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti autorizzata con il decreto n. 55/2019 (realizzazione tettoia).

C.2.b. Il competente Genio Civile rileva che lo stabilimento sul confine nord presenta interferenze con il tracciato del Rio Malucco, corso d'acqua ricompreso nel reticolo idrografico di cui all'art. 22, lett. e) della L.R. n.79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020. Nella fascia di 10 metri a partire dal ciglio superiore di sponda del suddetto corso d'acqua trovano applicazione le misure di tutela dei corsi d'acqua stabilite all'art.3 della suddetta L.R. n.41/2018. Nella suddetta fascia di rispetto nella tavola grafica "Layout dell'impianto", Elaborato ET 2.3, non viene rappresentata la presenza di alcun manufatto. Dall'analisi della tavola "Planimetria dell'impianto e rete idrica", Elaborato ET 3.2, si rileva la presenza di una "fognatura acque meteoriche su superfici coperte e/o non operative (AMDNC)" a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato, la quale scarica nel rio Malucco. Il tratto terminale di tale fognatura sembrerebbe insistere sulla particella n. 315 del foglio di mappa 13 del Comune di San Miniato, di proprietà del proponente. Si chiedono pertanto chiarimenti circa la proprietà della sopracitata fognatura a servizio del piazzale di stoccaggio del prodotto imballato e la presenza della necessaria autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 e relativa concessione ai fini dello scarico nel Rio Malucco.



C.2.c. L'area ove ricade l'impianto si colloca all'interno dell'acquifero di Fucecchio – S. Croce sull'Arno, il cui bilancio idrico evidenzia una situazione ai limiti dell'equilibrio causata dall'alta densità dei prelievi da falda ad uso prevalentemente industriale all'interno del cosiddetto "comprensorio del cuoio". Per queste criticità tale comprensorio è oggetto di un Accordo di programma Integrativo per la gestione della risorsa idrica, di cui sono firmatari Ministero dell'Ambiente, Regione, Autorità di bacino, Province, enti locali e categorie produttive, che prevede, tra l'altro, la totale sostituzione dei prelievi da falda ad uso industriale con acqua reflua opportunamente trattata e convogliata. Si chiede al Proponente di evidenziare le azioni messe in atto al fine di ridurre il consumo d'acqua e la possibilità di utilizzare acqua reflua trattata.

La documentazione integrativa dovrà essere depositata dal proponente **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente presso il Settore scrivente (1. in formato digitale aperto: es. .pdf; 2. nonché in formato digitale firmato es. .p7m).

Si ricorda che, come indicato al punto 5 dell'Allegato A alla D.G.R. 931/2019, **su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni**. Qualora entro il termine perentorio stabilito il Proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Il proponente dovrà indicare se la documentazione integrativa e di chiarimento contenga o meno elaborati riservati da non pubblicare sul sito web regionale; in tal caso, di tali elaborati dovrà essere presentata una versione pubblicata emendata dai dati riservati.

Si comunica che tutti i pareri e i contributi tecnici pervenuti sono pubblicati sul sito web regionale all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale>. **Si raccomanda al proponente di prenderne visione ai fini della predisposizione della documentazione integrativa e di chiarimento.** È facoltà del proponente di presentare le proprie considerazioni in merito agli ulteriori aspetti, diversi da quelli delineati in precedenza, contenuti nei suddetti contributi.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

Istruttore: Pietro Carnevali e-mail pietro.carnevali@regione.toscana.it (tel. 055 4386235);
Po riferimento: Valentina Gentili e-mail valentina.gentili@regione.toscana.it (tel. 055 4384372).

Cordiali saluti.

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(Il Dirigente sostituto Ing. Gilda Ruberti)

PC/VG